

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 22 aprile 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (n. 164)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37), la cui scadenza è fissata a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero al 26 maggio 2020, finalizzata alla disciplina dell'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e denominazioni derivanti o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

ricordato che la materia è disciplinata dalla legge n. 1112 del 1966, temporaneamente abrogata e sostituita dalla legge n. 8 del 2013, a sua volta abrogata dalla legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*) in seguito all'apertura del caso EU-Pilot n. 4971/13/ENTR;

ricordato, inoltre, che il 6 luglio 2015, è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza in causa C-95/14, secondo la quale, gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/UE in materia di etichettatura delle calzature (recepita con il decreto ministeriale 11 aprile 1996), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che vieti il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi e che siano già stati posti in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportino le indicazioni relative al loro Paese d'origine;

valutato che lo schema di decreto pone rimedio ai rilievi di incompatibilità sollevati dalla Commissione europea nella citata procedura EU-Pilot con riferimento all'abrogata legge n. 8 del 2013, ma riferibili anche alla vigente legge n. 1112 del 1966, e dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, prevedendo quanto segue:

- abrogazione della legge n. 1112 del 1966;
- espletamento della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. Lo schema di decreto (già predisposto nel 2016) è stato notificato alla Commissione europea il 29 dicembre 2016 e il procedimento si è concluso positivamente il 30 giugno 2017;
- previsione della clausola del mutuo riconoscimento (articolo 5), che fa salva la commercializzazione dei prodotti in questione, provenienti dagli altri Stati membri (o Stati EFTA e SEE), che utilizzano le medesime denominazioni;

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- previsione della non applicazione del decreto ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/UE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle calzature, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'UE (articolo 1, comma 2);

considerato che le entità sanzionatorie previste dallo schema di decreto, ricomprese tra 700 euro e 20.000 euro, sono state individuate con riferimento a quanto già disposto dalla normativa relativa al settore tessile e delle calzature, e rispettano i limiti edittali minimi di 150 euro e massimi di 150.000 euro previsti dal criterio di delega generale di cui al citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ferme restando le fattispecie penali in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale;

sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, la cui delega verrà a scadere il prossimo 26 maggio 2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Marzia Casolati